

<b>COMUNICATO</b> Protocollo n: S-3166 del 13 dicembre 2019	NUMERO: 102 ANNO SPORTIVO: 2019/2020
--	---

PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
	Organi Centrali e Periferici

OGGETTO	
	<b>Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello</b>

ABSTRACT	
	<b>Decisione n. 2/2019</b>

ALLEGATI	
	N°1

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
	Segreteria Organi di Giustizia E-mail: <a href="mailto:contardi@federhockey.it">contardi@federhockey.it</a> Telefono: 0683751109

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

## CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### DECISIONE N. 2/2019

Il giorno 13 dicembre 2019 presso la sede della Federazione Italiana Hockey in Roma, Viale Tiziano 74, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente f.f.  
Avv. Roberto Catucci – Componente  
Avv. Achille Reali – Componente  
Avv. Ersilia Sibilio – Componente  
Avv. Enrico Zorzi – Componente (supplente)

Sciogliendo la riserva del 19 novembre 2019 ha pronunciato la seguente decisione

### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato dalla A.S.D. HOCKEY TEAM BOLOGNA, in persona del presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Sanasi, pervenuto via pec in data 17 ottobre 2019, la Hockey Team Bologna ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale prot. N. S-2403 pubblicata in data 10 ottobre 2019 con C.U. n. 50, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal sodalizio medesimo volto a chiedere la perdita della gara di serie A1 maschile tra H.C. BRA e HT BOLOGNA, disputata in data 28 settembre 2019, e la penalizzazione in classifica della H.C. BRA, per avere quest'ultima schierato in campo l'atleta egiziano Mahmoud Ezzat Mesalam Ghobran, pur non essendo in possesso di valido NOC, in quanto la Federazione egiziana non lo aveva concesso a causa di una controversia esistente tra la squadra di appartenenza (AL SHARKIA CLUB) e lo stesso Ghobran.

La reclamante, in particolare, ha fondato tale asserzione sul fatto che il rilascio del NOC sia avvenuto con la mail datata 27 agosto 2019 non riconducibile alla Federazione egiziana; tant'è che la medesima Federazione con, successive mail del 3 ottobre e del 6 ottobre 2019, dichiarava che quella del 27 agosto 2019 era "forged" e che nessun NOC era stato concesso all'atleta in quanto egli "violated the regulation by travelling outside Egypt without consent of the Al Sharkia Club and the Egyptian Federation. In addition to violating the contract between him and the Al Sharkia Club". Su tale circostanza il reclamante rilevava che la decisione del Giudice Sportivo, non tenendo in alcun conto delle su richiamate precisazioni della Federazione egiziana, si era basato soltanto su

quanto comunicato dalla Segreteria Generale della FIH in data 7 ottobre 2019 - in risposta ad un suo quesito - confermando la posizione regolare del giocatore.

Il reclamante contestava, altresì, la regolarità del tesseramento dell'atleta chiedendo che ne venisse verificata la completezza documentale.

Il Presidente f.f. della Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello con provvedimento del 28 ottobre 2019 fissava l'udienza di discussione per il giorno 6 novembre 2019. All'udienza del 19 novembre 2019, cui il procedimento era pervenuto a causa del rilievo di un difetto di notificazione alla HC BRA, erano presenti, l'Avv. Nicola Sanasi per ASD HT BOLOGNA e l'Avv. Giovanni Fontana per la Federazione Italiana Hockey nel frattempo intervenuta nel procedimento stesso, i quali si riportavano ai propri scritti difensivi ed illustravano le proprie posizioni come da verbale reso agli atti.

La Corte si ritirava in Camera di consiglio riservandosi di decidere e tratteneva la causa in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione preliminare svolta dal reclamante in sede di memoria integrativa, si fonda sulla presunta presenza di vizi procedurali insiti nel provvedimento del Giudice Sportivo che ne avrebbero determinato la nullità. In particolare, la difesa del reclamante sottolinea che il provvedimento di sospensione del procedimento emesso in data 7 ottobre 2019 dal GSN veniva notificato alla HT Bologna alle ore 14,22, laddove la Segreteria della Federazione (come asserito dal reclamante) aveva comunicato a mezzo posta elettronica i chiarimenti, dal medesimo richiesti, in pari data alle ore 10,42.

L'eccezione appare infondata. La circostanza che la Federazione abbia risposto ai quesiti del Giudice Sportivo con mail inoltrata alle ore 10,42 non attesta che alla stessa ora il Giudice sportivo ne abbia letto il contenuto. Pertanto, il provvedimento di sospensione ben poteva essere adottato in attesa dei chiarimenti richiesti che, con alto grado di probabilità e consapevolezza, sono stati appresi dal Giudice Sportivo soltanto successivamente all'orario di notifica del provvedimento di sospensione. In ogni caso l'eccezione non è di alcun pregio in quanto non viola alcun principio cardine nel procedimento, in special modo quelli del contraddittorio e della imparzialità del giudice.

### **NEL MERITO**

Ai fini della decisione appare dirimente, prima di tutto ed al di là di ogni successiva considerazione di fatto, stabilire se alla fattispecie in esame possa applicarsi la delibera n. 459 del 20 settembre 2019, estesa dal Consiglio federale ed avente come oggetto la modifica delle Linee Guida per il campionato 2019/2020 al punto 1.3.8.

Tale delibera, secondo la prospettazione della reclamante, non potrebbe esplicitare la sua efficacia nei confronti della HC BRA e quindi del Ghobran in riferimento alla gara in questione, poiché pubblicata in data 16 ottobre 2019 mediante circolare n. 10. A tal proposito deve preliminarmente osservarsi che la delibera non è stata impugnata, neppure in via incidentale nel presente giudizio, ed è quindi pienamente valida e vigente nel suo aspetto formale, non spettando al presente Collegio la sua disapplicazione in via generale se non per motivi che riguardino eventualmente un caso specifico.

In buona sostanza, il Collegio deve unicamente valutare, esaminando tutte le carte federali vigenti, tra cui la delibera n.459 del 2019, il quadro normativo di riferimento per poter giudicare la posizione irregolare di un atleta straniero nel massimo campionato nazionale.

Non vi è alcun dubbio interpretativo sulla possibilità di definire la delibera in questione come una “*sanatoria*”, e cioè un atto in cui l’ autorità competente legittima uno stato di cose apparentemente irregolare, ovvero una situazione di fatto, che si protragga da tempo in modo anomalo.

In linea generale, è ben noto che qualunque legislatore può intervenire a posteriori, verificata una situazione di fatto pregiudizievole nei confronti di tutti o di una buona parte dei partecipanti al consesso regolato, per sanare posizioni astrattamente e concretamente contrarie alle norme vigenti; l’ importante è che la “*sanatoria*” lasci impregiudicata la sanzionabilità delle condotte contrarie ai principi generali ed alle norme internazionali consentendo, in realtà, un’ulteriore attività di controllo sulla procedura, senza ridurre *in peius* il livello di tutela richiesto. La delibera in esame ha, di fatto, queste caratteristiche.

La FIH aveva ed ha contezza da tempo che ci sono notevoli difficoltà per ottenere i c.d. NOC da alcune federazioni, tra cui l’Egitto, principalmente, ed il Pakistan. La circostanza è altresì nota ai ricorrenti ed è stata riferita alla Corte nel corso di analogo giudizio dal presidente della HC Roma, tra l’altro ex dirigente federale. Tale ambigua circostanza di fatto ha prodotto, a partire almeno dal 2014, la situazione per cui numerosi atleti hanno giocato per intere stagioni in attesa del rilascio del NOC, limitandosi ad autocertificarne la richiesta.

Di fronte a quanto sopra descritto ed accertato, considerato che ciò creava disparità di trattamento e di accesso al campionato italiano per atleti provenienti da alcune federazioni piuttosto che da altre, la Federazione si è vista, per certi versi, quasi costretta a contemperare l’ esigenza degli atleti di partecipare alle gare, dei club di schierarli validamente, nonché di porre un limite temporale entro cui regolarizzare la posizione degli atleti. Così facendo ha permesso che da un lato siano tutelati gli atleti e i loro club, nei confronti delle ingiustificate lentezze burocratiche di alcune federazioni e dall’altro che sia fissata una ragionevole *dead line* per i comportamenti virtuosi.

Che la delibera in questione abbia natura di sanatoria, nel senso sopra indicato, è palese anche dal suo stesso contenuto letterale:

- si tratta di una norma che dispone su situazioni di fatto già cristallizzate e non modificabili a posteriori (valuta situazioni cristallizzate prima dell'inizio del campionato);
- ha natura temporanea essendo contenuta nelle "Linee Guida" che possono essere cambiate e aggiornate ad ogni stagione sportiva, come avvenuto nel caso di specie, dove l'aggiornamento è finalizzato a sanare le situazioni legate alla richiesta di NOC per la stagione sportiva 2019-2020;
- non altera l'apparato sanzionatorio.

Stabilita ed intepretata la natura e lo scopo della norma in esame si può, di conseguenza, affermare che il ragionamento della reclamante non è corretto.

Infatti, proprio in ossequio alla finalità della delibera, che tende ad adeguare una situazione di diritto ad una situazione di fatto pregiudizievole per tutte le compagini che schierino giocatori stranieri, questa Corte ritiene che la posizione dell'atleta Ghobran sia regolare.

In concreto, il complesso normativo descritto, efficace quindi a titolo di sanatoria, definisce in posizione regolare i giocatori stranieri che prima dell'inizio del campionato abbiano:

- espletato le pratiche di tesseramento;
- richiesto il NOC alla propria federazione di origine (la richiesta può essere attestata anche mediante autocertificazione).

Con riferimento alla posizione del Ghobran questa Corte ha accertato, previa acquisizione della documentazione fornita dalla Federazione, sia l'esistenza di regolare tesseramento e sia la richiesta del NOC, inoltrata alla Federazione egiziana dalla stessa Federazione Italiana in data 24 luglio 2019, circostanza non contestata dalle parti. La circostanza che fosse stata la stessa Federazione italiana a inoltrare richiesta di NOC per l'atleta rende ovviamente del tutto inutile e superflua la produzione della autocertificazione da parte del giocatore.

Questa Corte dall'esame della corrispondenza via mail intercorsa tra la Federazione egiziana e quella italiana - rimandando alla Procura federale la verifica in merito alla effettiva e corretta provenienza di alcune mail - rileva che, allo stato, la Federazione di appartenenza del giocatore in questione non ha mai negato in maniera definitiva la concessione del NOC, ma ha solo evidenziato l'esistenza di un contenzioso contrattuale in corso tra il medesimo e la società AL SHARKIA. Pertanto, non ci sono prove, alla data odierna, che il procedimento di rilascio del NOC da parte della Federazione egiziana si sia concluso in senso negativo o positivo, né che lo stesso atleta sia stato sospeso. Per inciso, si noti come questa incertezza sull'esito del procedimento propende ancora di più per la correttezza dell'operato del legislatore federale, nell'intervenire in via di sanatoria e contestualmente fissare un limite di tempo massimo.

Vista la richiesta di NOC alla Federazione egiziana, la HC BRA schierava nella gara *de qua* il giocatore, la cui posizione veniva, quindi, legittimata dalla delibera n. 459 del 20 settembre 2019 del Consiglio federale nei termini sopra precisati.

Verificata la regolarità della posizione dell'atleta Ghobran la decisione impugnata va, pertanto, confermata nel dispositivo - salvo quanto si dirà di seguito in ordine alla mancata pronuncia da parte del Giudice Sportivo su di una domanda introdotta dalla reclamante - benché si debba, come sopra, correggere ed integrare la motivazione a supporto del *decisum*.

Il Collegio non può ignorare che il Giudice Sportivo ha omesso di pronunciarsi su di un motivo di reclamo proposto dalla HC Bologna. Nello specifico l'odierna reclamante ha sollevato dubbi sulla completezza della documentazione allegata alla pratica di tesseramento dell'atleta Ghobran. Dalla irregolarità del tesseramento discenderebbe la posizione irregolare dell'atleta con ogni conseguenza sanzionatoria.

Appare corretto e necessario che il Collegio, a differenza e ad integrazione di quanto fatto dal Giudice Sportivo, prenda posizione e decida anche su questo punto, stante l'effetto devolutivo dell'odierno gravame.

Il motivo di reclamo/impugnazione è infondato e deve essere rigettato.

Ai fini della richiesta di tesseramento di un atleta straniero i club devono presentare alla Federazione, la quale poi provvede alla trasmissione della richiesta di tesseramento al CONI, la seguente documentazione:

- richiesta di visto;
- dichiarazione a firma dell'atleta straniero, in lingua italiana o in lingua inglese, che intende giocare per la società italiana;
- curriculum dell'atleta certificato dalla società estera di appartenenza;
- copia del passaporto;
- recapiti (e-mail e telefono) dello sportivo;
- referente italiano, oltre al presidente societario;
- e-mail della società estera di appartenenza;
- ricevuta del versamento della tassa di € 200,00.

La Corte ha acquisito l'intero fascicolo della pratica di tesseramento del Ghobran ed ha potuto constatare che il fascicolo è formalmente completo ad eccezione del "curriculum dell'atleta" e dell'indirizzo email della società estera di appartenenza, mentre risulta prodotta tutta la documentazione relativa al permesso di soggiorno ed al visto di ingresso, su cui, in seguito, il CONI ha poi espresso, rilasciando l'assenso al visto, il proprio parere favorevole.

Ci si è, quindi, posto il problema se tale documento possa ritenersi indispensabile e necessario ai fini di un valido tesseramento, da intendersi come atto autorizzativo da parte della federazione alla partecipazione di un evento agonistico a favore esclusivo di una società affiliata e, nel caso di un atleta extracomunitario, soggetto al vaglio del CONI.

Per sciogliere tale quesito si deve determinare quale sia la funzione e lo scopo di tale richiesta documentale.

A tal proposito appare condivisibile la tesi prospettata dalla difesa della federazione, secondo cui la richiesta del *curriculum* ha, quale unica funzione, quella di verificare con certezza che il soggetto richiedente sia effettivamente un giocatore praticante in concreto lo sport di riferimento, in modo da evitare che il tesseramento sportivo funga da “*cavallo di troia*” per soggetti che nulla abbiano a che fare con l’hockey su prato. Non può sfuggire alla Corte che tale richiesta, che al giorno d’oggi appare anacronistica, può ritenersi di una certa rilevanza in occasione del primo ingresso dell’atleta in Italia ed è quasi del tutto inutile alla luce della odierna possibilità di accertare la carriera di uno sportivo di rilievo internazionale mediante internet. Si deve, altresì, notare che non è prevista alcuna sanzione espressa qualora il curriculum dell’atleta non sia di un minimo livello sportivo e che la decisione da parte della Federazione di trasmettere la richiesta di tesseramento di atleta extracomunitario è un atto proprio della Federazione stessa che non può essere soggetto a censura se non da parte del CONI che deve ratificare il tesseramento.

Si deve, in ogni caso, osservare che il Ghobran non è un giocatore sconosciuto per l’hockey italiano, in quanto è già stato tesserato in Italia nelle stagioni sportive 2010/2011 (Cus Catania), e dal 2012/2013 al 2014/2015 (Suelli HC).

Da quanto sopra esposto emerge che si può ritenere correttamente perfezionato, nel suo scopo, il tesseramento dell’atleta in questione che, anche sotto questo profilo, deve ritenersi ad oggi in posizione regolare, fatto salvo, per il futuro, l’arrivo del NOC entro il 20 marzo 2020 o, eventualmente, un provvedimento di espresso diniego del NOC da parte della Federazione egiziana che porrebbero fine alla condizione sospensiva prevista dalla delibera sopra esaminata. Tuttavia, in questo secondo caso, non potrà sfuggire che lo stesso diniego potrebbe, comunque, essere impugnato dinanzi alla Federazione internazionale ai fini di una corretta e completa valutazione da parte dell’atleta, o del Club, o della stessa Federazione italiana.

Da ultimo il Collegio ritiene che in relazione alla particolarità della vicenda ed alla necessità di un effettivo approfondimento delle questioni, soprattutto circa l’interpretazione della delibera del Consiglio federale n. 459 del 20/9/2019, nonché in relazione alla mancata pronuncia del Giudice Sportivo su di un punto decisivo della controversia, debba ritenersi equo provvedere alla restituzione al reclamante della taxa ricorso di entrambi i gradi di giudizio.

Inoltre, da quanto emerso nel corso del giudizio, il Collegio ritiene doveroso trasmettere alla Procura federale gli atti del procedimento con riferimento alla produzione, all’utilizzo ed alla trasmissione di comunicazioni apparentemente provenienti da una federazione straniera.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello

- Visto l'art. 109 del Regolamento di Giustizia FIH,

rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. Hockey Team Bologna e dispone la restituzione, alla reclamante, del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva per entrambi i gradi di giudizio e trasmette gli atti alla Procura federale.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 19 novembre 2019 - 13 dicembre 2019

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente f.f.:

fto Avv. Maria Grazia Martinelli

I Componenti:

fto Avv. Roberto Catucci

fto Avv. Achille Reali

fto Avv. Ersilia Sibilio

fto Avv. Enrico Zorzi (supplente)

---

Per la pubblicazione  
Roma, 13 dicembre 2019

Il Segretario Generale  
fto Cinzia Profeta